



**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PREPOSTO  
AL BENESSERE ANIMALE (OPBA)**

**Articolo 1**

***Oggetto del Regolamento e finalità***

1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione del Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 e s.m.i., le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Organismo preposto al benessere animale, di seguito OPBA, dell'Università degli Studi della Basilicata, istituito con Decreto rettorale n. 482 del 4 ottobre 2019. L'attività dell'OPBA è finalizzata alla protezione degli animali utilizzati per fini scientifici.

**Articolo 2**

***Composizione e durata dell'OPBA***

1. L'OPBA è composto da un Presidente, che svolge funzioni di coordinamento, e da un idoneo numero di componenti quali membri scientifici, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. n. 26/2014, in rappresentanza delle aree competenti nel campo della sperimentazione animale e/o di metodi alternativi alla sperimentazione ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del medesimo decreto.

I componenti sono designati dal Senato accademico. Il Presidente viene eletto dai membri all'atto della prima riunione. Tra i membri dell'OPBA deve essere presente almeno un medico veterinario esperto in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 26/2014.

2. Il Presidente dell'OPBA ed i suoi membri, nominati con apposito Decreto rettorale, restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

3. Il Senato accademico, su indicazione dell'OPBA e delle Strutture Primarie, può integrare l'OPBA con nuovi componenti con esperienza nel settore della sperimentazione animale.

4. L'OPBA può avvalersi di esperti esterni indipendenti nell'espressione di pareri su problematiche specifiche. Detti esperti sono invitati alle riunioni dell'OPBA dal Presidente in relazione alla questione da discutere, non concorrono alla determinazione del numero legale e partecipano alle sedute a titolo consultivo e gratuito.

5. I componenti dell'OPBA assolvono il loro mandato in regime di riservatezza (art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 26/2014) ed a titolo gratuito.

**Articolo 3**

***Conflitto di interessi***

1. Ciascun componente dell'OPBA è obbligato a non pronunciarsi ove sussista un possibile conflitto di interessi. Qualora si verifichi tale eventualità e limitatamente alla specifica deliberazione, il componente è tenuto a lasciare la seduta. Solo su richiesta specifica del Presidente, egli può intervenire nella discussione ma non ha diritto al voto.

**Articolo 4**

***Competenze e compiti dell'OPBA***

1. L'OPBA ha competenza in tema di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi nei riguardi di tutte le strutture dell'Ateneo dove si effettua attività scientifica utilizzando gli animali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 26/2014.



2. L'OPBA interviene anche rispetto alle procedure escluse dall'ambito di applicazione del D. Lgs n. 26/2014, laddove sia comunque previsto l'utilizzo di animali a fini scientifici, secondo quanto definito all'art. 2 del D. Lgs. n. 26/2014.
3. La valutazione tecnico-scientifica ed etica dell'OPBA è richiesta anche nel caso, richiamato dall'art. 3, comma 1, lett. a) dello stesso decreto, in cui siano previste procedure che prevedano la soppressione di animali con il solo fine di impiegare gli organi o i tessuti.
4. L'OPBA svolge i compiti di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 26/2014, in particolare:
  - a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
  - b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
  - c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
  - d) esprime motivato parere tecnico-scientifico ed etico sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, fornendone comunicazione al responsabile del progetto;
  - e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33 del D.Lgs. n. 26/2014, fornendone comunicazione al responsabile del progetto;
  - f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
  - g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.
5. L'OPBA, altresì, riporta in appositi registri messi a disposizione dalle Autorità competenti, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni; informa il Rettore ed i Direttori delle Strutture Primarie coinvolte, per tramite dei responsabili del benessere e della cura degli animali, di eventuali anomalie riscontrate.
6. L'OPBA formula i propri pareri avendo cura che ne siano esplicitate le motivazioni. Qualora l'OPBA non disponga di tutti gli elementi necessari per esprimere una valutazione, può decidere di sospendere il proprio parere fin tanto che la struttura interessata o il proponente del progetto non produca la documentazione integrativa necessaria.

### **Articolo 5**

#### ***Funzioni del Presidente e modalità di funzionamento dell'OPBA***

1. Il Presidente dell'OPBA esercita le seguenti funzioni:
  - a) promuove e coordina le attività dell'OPBA, assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento;
  - b) convoca e presiede le sedute dell'OPBA, stabilendone l'ordine del giorno. La convocazione, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta, avviene, di norma, tramite posta elettronica ed è accompagnata dall'ordine del giorno e dalla relativa documentazione;
  - c) su richiesta degli organi di governo dell'Ateneo relaziona in merito alle attività dell'OPBA.In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può delegare le sue funzioni ad un altro membro dell'Organismo.
2. L'OPBA viene convocato, di norma, secondo un calendario concordato tra il Presidente ed i componenti. Il Presidente convoca l'OPBA almeno 2 (due) volte l'anno o comunque ogni qual volta ne ravveda la necessità.
3. Qualora l'OPBA debba deliberare entro una scadenza stabilita e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica o tramite audio/videoconferenza, il Presidente può convocare una seduta



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

telematica, nel corso della quale ciascun componente trasmette per posta elettronica il proprio parere su ogni specifica proposta di deliberazione.

4. I componenti assicurano la loro presenza alle sedute dell'OPBA, come da convocazione del Presidente. La riunione è valida quando vi partecipi la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

5. Il Presidente redige il verbale della seduta che deve essere approvato, anche seduta stante, da tutti i componenti presenti alla seduta stessa.

6. I componenti dell'OPBA impossibilitati a partecipare alle sedute, devono comunicare la loro assenza, per iscritto o tramite posta elettronica, al Presidente. Ove risultino ingiustificatamente assenti per 3 (tre) sedute consecutive, il Presidente informa il Rettore per la nomina di un sostituto.

7. I componenti dell'OPBA e tutti i soggetti che per qualsiasi finalità siano invitati a partecipare alle riunioni dell'organismo assolvono il loro mandato in regime di riservatezza e ne rispondono personalmente.

### **Articolo 6**

#### ***Ulteriori compiti dell'OPBA***

1. L'OPBA predispone l'apposita modulistica per la presentazione delle istanze da parte del responsabile del progetto di ricerca all'OPBA stesso; tale modulistica viene resa disponibile sul sito web di Ateneo. Allo stesso indirizzo vengono resi disponibili i riferimenti normativi e le linee guida utili allo svolgimento di attività che coinvolgono l'utilizzo di animali per finalità scientifiche.

### **Articolo 7**

#### ***Locali e accesso alle informazioni***

L'OPBA svolge le sue attività nei locali in uso all'Ateneo, dove sono garantiti l'accesso alla rete dati informatica e alle altre informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività.

### **Articolo 8**

#### ***Disposizioni finali***

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, nonché alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento generale di Ateneo.

### **Articolo 9**

#### ***Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.